

Lo Studio Carlomagno Law Firm ha stipulato e rinnovato negli anni delle Convenzioni con le principali Università italiane ed Enti di formazione di Professionisti. Gli studenti hanno la possibilità di svolgere tirocini e stage nella nostra struttura acquisendo crediti formativi.

INDICE CONVENZIONI:

LUISS – Libera Università internazionale degli Studi Sociali Guido Carli	2
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa	8
Università degli Studi di Salerno	18
Università di Pisa	25
Università di Siena	29
Università del Salento	32
Università degli Studi del Sannio	35
Università degli Studi di Padova	38
Universitas Mercatorum – Università telematica	40
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	45
Università degli Studi di Napoli Federico II	49
Università degli Studi Milano – Bicocca	58
Università degli Studi del Molise	63
Università degli Studi Pegaso	64
Università IUM	68
Università La Sapienza	71



Prot. PO/ 350 1 21 Pos. 25/C del 28/10/2021

Convenzione Quadro per l'attivazione di tirocini curriculari (ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196)

Tra

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto, in forza di procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma (di seguito, per brevità, "Luiss")

E

Carlomagno Law Firm, codice fiscale n. CRLVTR63D13F839D con sede legale in via Miguel Cervantes De Saavedra n° 52, cap 80133 città Napoli rappresentata dal Dott. Vittorio Carlomagno, nato a Napoli

Premesso che

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi, di favorire la diffusione della cultura di impresa e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

In particolare:

- a. a. espresso interesse della Luiss quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri studenti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b. espresso interesse del soggetto ospitante è far sì che il tirocinante acquisisca la conoscenza diretta delle problematiche e dell'organizzazione del lavoro nel sistema dell'impresa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo - 1

Il soggetto ospitante accoglie presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, gli studenti selezionati, provenienti dai Dipartimenti e allievi dei Master e delle Scuole, per la realizzazione di progetti di tirocini curriculari.



Articolo - 2

Il numero e la durata dei tirocini ed i requisiti richiesti agli studenti saranno concordati tra i responsabili per il tirocinio del soggetto ospitante e della Luiss. Essi assicureranno, inoltre, la necessaria assistenza allo studente e individueranno di volta in volta, i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Articolo - 3

I contenuti, i tempi e le modalità di svolgimento dei tirocini svolti durante il percorso accademico degli studenti saranno specificati nel "Progetto Formativo" da compilare e firmare in corrispondenza dell'attivazione del Tirocinio curriculare.

Nel Progetto Formativo sono indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

Articolo - 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli Infortuni sul Lavoro presso l'INAIL, non che per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Articolo - 5

Il soggetto promotore, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), previa tempestiva segnalazione via email all'indirizzo: tirocinicurriculari@luiss.it, da parte del soggetto ospitante o del tirocinante stesso.

Articolo - 6

Il tirocinante si impegna:

- a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante;
- a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ogni altra attività del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza.

Articolo - 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio in quanto integrazione del processo di formazione universitario non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Inoltre, il soggetto ospitante e il tirocinante, in presenza di giustificati motivi e mediante apposita comunicazione scritta alla Luiss, potranno unilateralmente interrompere il tirocinio.



Articolo - 8

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata ha la durata di un anno e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Articolo - 9

Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini, e dichiarano altresì di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza della presente Convenzione avviene nel rispetto e in conformità della Legge vigente.

Registrazione

La registrazione del presente accordo verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte medesima.

Codice etico e Modello ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Il soggetto ospitante si impegna a visionare il Codice etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Luiss ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e pubblicati sul sito internet www.luiss.it. Il soggetto ospitante si impegna al rispetto dei principi comportamentali delineati nei richiamati Modelli nonché a farli rispettare dai propri dipendenti e collaboratori nell'esecuzione del presente accordo.

L'inosservanza di tale obbligazione, salvo il risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

 **CARLOMAGNO LAW FIRM**
Tirocinante e firma del soggetto ospitante
MILANO - ROMA - NAPOLI
Il Rappresentante Legale
Tel. +39 06 4282 8753 - Fax +39 061 18779820
Email: carlomagnolawfirm@gmail.com

Università Luiss Guido Carli
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

Roma, il 28.10.2021



Prot. PO/

353, 21

Pos. 25/C del

29, 10, 2021

**Convenzione Quadro per l'attivazione di tirocini curriculari
(ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196)**

Tra

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto, in forza di procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma (di seguito, per brevità, "Luiss")

E

YK S.r.l. codice fiscale n. 09798101219 con sede legale in via Miguel Cervantes De Saavedra n° 52, cap 80133 città Napoli rappresentata dal Dott. Vittorio Carlomagno, nato a Napoli

Premesso che

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi, di favorire la diffusione della cultura di impresa e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

In particolare:

- a. a. espresso interesse della Luiss quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri studenti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b. espresso interesse del soggetto ospitante è far sì che il tirocinante acquisisca la conoscenza diretta delle problematiche e dell'organizzazione del lavoro nel sistema dell'impresa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo - 1

Il soggetto ospitante accoglie presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, gli studenti selezionati, provenienti dai Dipartimenti e allievi dei Master e delle Scuole, per la realizzazione di progetti di tirocini curriculari.



Articolo - 2

Il numero e la durata dei tirocini ed i requisiti richiesti agli studenti saranno concordati tra i responsabili per il tirocinio del soggetto ospitante e della Luiss. Essi assicureranno, inoltre, la necessaria assistenza allo studente e individueranno di volta in volta, i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Articolo - 3

I contenuti, i tempi e le modalità di svolgimento dei tirocini svolti durante il percorso accademico degli studenti saranno specificati nel "Progetto Formativo" da compilare e firmare in corrispondenza dell'attivazione del Tirocinio curriculare.

Nel Progetto Formativo sono indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

Articolo - 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli Infortuni sul Lavoro presso l'INAIL, non che per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Articolo - 5

Il soggetto promotore, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), previa tempestiva segnalazione via email all'indirizzo: tirocinicurriculari@luiss.it, da parte del soggetto ospitante o del tirocinante stesso.

Articolo - 6

Il tirocinante si impegna:

- a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante;
- a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ogni altra attività del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza.

Articolo - 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio in quanto integrazione del processo di formazione universitario non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Inoltre, il soggetto ospitante e il tirocinante, in presenza di giustificati motivi e mediante apposita comunicazione scritta alla Luiss, potranno unilateralmente interrompere il tirocinio.

LUISS



Articolo - 8

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata ha la durata di un anno e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Articolo - 9

Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini, e dichiarano altresì di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza della presente Convenzione avviene nel rispetto e in conformità della Legge vigente.

Registrazione

La registrazione del presente accordo verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte medesima.

Codice etico e Modello ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Il soggetto ospitante si impegna a visionare il Codice etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Luiss ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e pubblicati sul sito internet www.luiss.it. Il soggetto ospitante si impegna al rispetto dei principi comportamentali delineati nei richiamati Modelli nonché a farli rispettare dai propri dipendenti e collaboratori nell'esecuzione del presente accordo.

L'inosservanza di tale obbligazione, salvo il risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

Timbro e firma del soggetto ospitante



YK Srl
Il Rappresentante Legale • 80133 NAPOLI
Via Cervantes, 592 • Tel. 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798181218
web www.carlomagnoilawfirm.it
e-mail yk@carlomagnoilawfirm.it
Roma, li 18.10.2011

Università Luiss Guido Carli

Il Direttore Generale

Giovanni Lo Storto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO E STAGE

Tra

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951,

e

CARLO MAGNO LAW FIRM

(denominazione dell'ente)

con sede legale in NAPOLI via
MIGUEL CERVANTES 52 cap 80133 c.f. 0220765013F 0390

ANTONIO CARLO MAGNO d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Presidente/Responsabile
13/04/63 nato a NAPOLI il
Oggetto Sociale - Codice Ateco _____

Premesso


Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'Università promuove il tirocinio quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici e privati finalizzato all'acquisizione di nuove competenze e all'arricchimento del curriculum vitae. L'Università può attivare tirocini/stage curriculari in impresa a beneficio di studenti universitari e tirocini/stage extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento) finalizzati alla collocazione/ricollocazione di soggetti in età da lavoro, di disabili, di persone svantaggiate.

Che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 25 maggio 2017, ha adottato le "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini" di cui al CAPO VII Articoli da 25 a 29 bis del Regolamento 9/2010 e ss.mm.ii.

Che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 33 del 7 maggio 2018 (delibera n. 103 del 20/02/2018) le nuove disposizioni in materia di formazione professionale recenti modifiche al regolamento precedente e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 25 maggio 2017, ha adottato le nuove "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini".

Che il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale e dell'art. 2 del D.M. 142/98, a promuovere tirocini in Campania per soggetti appartenenti alle categorie indicate nelle predette discipline normative. In relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:



- a. che è in regola
- Con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - Con l'applicazione integrale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale;
 - Con gli obblighi della Legge 68/99.
- b. Di non aver in corso procedure concorsuali,
- Che sono in corso procedure concorsuali, ma è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini;
- c. Che il tirocinante non verrà impiegato per
- Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e congedi parentali.
- d. Che non saranno ospitati tirocinanti
- Che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi (solo nei casi di tirocinio extracurricolare);
 - Per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
 - Per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
 - Per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Si conviene e si stipula per quanto segue:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti e/o laureati per le tipologie di tirocinio/stage contemplate dal regolamento regionale 9/2010 ss.mm.ii., dalla legge 196/97 e successivo decreto attuativo D.M. 142/98.

Art. 2

1. Il soggetto ospitante dichiara di collaborare con l'Università per l'attivazione di tirocini selezionando una o entrambe le seguenti tipologie previste dalla disciplina vigente:

- Tirocini/stage disciplinati dalla L. 196/97 e successivo decreto attuativo denominati tirocini/stage formativi e di orientamento curricolari da svolgersi durante 1) percorsi di studio universitari (connessi a CFU o fuori dal piano di studi) e 2) corsi di perfezionamento o master. Ai sensi dell'art. 18, co° 1, lettera d della L. 196/97, "le predette tipologie non costituiscono rapporto di lavoro, essendo a titolo gratuito". La finalità del tirocinio curricolare è quella di perfezionare il processo di apprendimento e di formazione consentendo momenti di alternanza tra studio e pratica esperienziale;

- Tirocini/stage disciplinati dal nuovo Regolamento Regionale della Campania denominati extracurricolari, per le categorie indicate nell'art. 21 bis, n. 4 del regolamento regionale.

2. Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio/stage, l'attività di formazione ed orientamento è verificata dal tutor responsabile delle attività didattico-organizzative designato dal soggetto promotore e dal tutor del tirocinante individuato dal soggetto ospitante;

3. Per ciascun tirocinante/stagista, inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto formativo contenente:

- a. Dipartimento di appartenenza;
- b. tipologia tirocinio;
- c. data stipula convenzione;
- d. dati identificativi del tirocinante/stagista;

- e. dati tirocinio/stage: sede tirocinio, durata, tempi di presenza in struttura;
- f. dati Soggetto Ospitante;
- g. tutor Soggetto ospitante;
- h. tutor Soggetto promotore;
- i. ambito del tirocinio/stage: settore di attivazione del tirocinio, obiettivi e competenze da acquisire, attività formative da svolgere;
- j. estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il tirocinante/stagista è tenuto a:
 - a. svolgere le attività descritte nel progetto formativo;
 - b. seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
 - e. mantenere, anche dopo lo svolgimento dello stage, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
 - f. partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 - g. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 27 del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010: "il tutor del soggetto ospitante, oltre allo stesso datore di lavoro, può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore".
2. Ogni tutor, nominato dal soggetto ospitante, può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti, nel rispetto dei limiti relativi al numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili stabiliti dall'art. 26 del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. Il tutor deve svolgere le seguenti funzioni:
 - a. favorire l'inserimento del tirocinante, all'uopo coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
 - b. promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - c. tenere ed aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al libretto di tirocinio (rilasciato da Unisob) e al diario delle attività formative, di cui è richiesta la vidimazione;
 - d. redigere il questionario di valutazione post stage, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante e attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
 - e. rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante/stagista gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso;
 - f. collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale e alla predisposizione dell'attestazione finale.
3. In caso di attivazione di tirocini/stage extracurricolare, secondo quanto previsto dall'art. 29 del nuovo provvedimenti recanti modifiche al Reg. regionale 9/2010, al termine del tirocinio, sulla base del piano formativo individuale e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (solo in caso di raggiungimento di un minimo di ore pari al 70% delle totali previste). Inoltre, al termine del percorso, il tirocinante compila il questionario di gradimento relativo all'esperienza di tirocinio/stage svolta.

Art. 5

1. Allo scopo di assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione in forza presso il soggetto ospitante. I limiti numerici di tirocinanti ospitabili da una struttura sono stabiliti nel nuovo art. 26, comma 1, del Regolamento regionale.
2. I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 6

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti/stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di **tirocinio disciplinato dall'art. 27 bis del provvedimento recante modifiche al Regolamento regionale n. 9/2010**: "in capo al soggetto ospitante è posto l'obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di Tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 10 del provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori e preclude al soggetto ospitante l'attivazione di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.
3. E' in capo al soggetto promotore la responsabilità delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.
4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo.

Art. 7

1. La realizzazione del **tirocinio/stage curriculare** non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Azienda.
2. La realizzazione del **tirocinio extracurriculare** comporta l'obbligo per il soggetto ospitante di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata come disciplinato dall'art. 26 ter del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfettaria, non è inferiore ad euro 500,00. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento. Durante gli eventuali periodi di sospensione del tirocinio di cui al comma 6 dell'art. 26-bis del presente regolamento, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. Nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito.

Art. 8

1. La disciplina contenuta nella presente convenzione si riferisce ai tirocini/stage svolti in una sede del soggetto ospitante sita nel territorio della Regione Campania.
2. In caso di tirocini/stage attivati al di fuori del territorio della Regione Campania, si applica la disciplina normativa della regione o del paese estero in cui è ubicata la sede di svolgimento del tirocinio, ivi compresa l'indennità di partecipazione.

Art. 9

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Art. 10

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare alla L.R. N. 14/2009 e Regolamento regionale attuativo n. 9/2010 e ss.mm.ii (modifiche pubblicate sul Burc n. 33 del 7 maggio 2018), all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, nel rispetto del relativo decreto attuativo D.M. 142/1998 e delle "Linee guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e al regolamento di Ateneo approvato dal Senato Accademico con delibera del 24.07.18

Art. 11

1. Per eventuali controversie, relative ad interpretazioni, applicazione o risoluzione della presente convenzione, le parti eleggono quale foro unico competente il foro di Napoli.
2. Unisob si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite per le finalità connesse all'accordo di collaborazione nel rispetto dei vincoli di riservatezza, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 196/03 e regolamento UE 2016/679)

DICHIARAZIONE

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevoli che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione e orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Napoli, 27/10/21

Soggetto Promotore
Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro
(timbro e firma)

28/10/2021

Soggetto Ospitante

Il Legale Rappresentante dell'Ente
CARLO MAURO PAVANETTI
AVVOCATI - DOTTORI COMMERCIALISTI - CONSULENTI D'IMPRESA
(timbro e firma)
MILANO - ROMA - NAPOLI
Tel. +39 06 4282 875 - +39 081 18739820
E-mail: carlo.pavanetti@carlopa.com



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

CONVENZIONE DI ATENEO
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

DATI UNISOB

Dipartimento di Scienze
Formative, Psicologiche
e della Comunicazione

Dipartimento di Scienze
Umanistiche

Dipartimento di Scienze
Giuridiche

> REFERENTE UNISOB Prof.ssa Metafora	> RUOLO REFERENTE Tutor c/c Giurisprudenza
> RECAPITO TELEFONICO	> INDIRIZZO MAIL

DATI ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE

> DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'AZIENDA/ENTE/STUDIO PROFESSIONALE

STUDIO LEGALE

> COMUNE

NAPOLI

> SETTORE DI ATTIVITA' ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE (Codice di classificazione ATECO)

STUDIO PROFESSIONALE

> SETTORE DI ATTIVITA' ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE (Parola chiave)

STUDIO LEGALE

> SITO INTERNET ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE

www.ceslowapuo.deufim.it

> NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

➤ REFERENTE ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE	➤ RUOLO REFERENTE ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE
➤ RECAPITO TELEFONICO	➤ INDIRIZZO MAIL
➤ QUALIFICA PROFESSIONALE RICHIESTA (CLASSIFICAZIONE CP ISTAT) E/O AREA DI INSERIMENTO STUDENTI	

➤ SI RENDE DISPONIBILE AD ACCOGLIERE STUDENTI/LAUREATI CON DISABILITA'/DSA?

SI

NO

DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DI DISABILITA'

DATA

27/10/21



Placement Office & Career Service
Sezione Stage Studenti
 80135 Napoli
 Corso Vittorio Emanuele, 292
 tel 081 2522459
 mail stage.studenti@unisob.na.it



CONVENZIONE QUADRO

PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO "CURRICULARE"

TRA

L'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n.132, Codice Fiscale 80018670655, (d'ora in poi denominata anche "Università" o "soggetto promotore"), rappresentata dal Rettore pro tempore prof. Vincenzo Loia, nato a Portici (NA) il 16/12/1961;

E

L'azienda/Ente PAULOMAGNO LAW FIRM, con sede legale in NAPOLI Via PERVANTES 52, Codice fiscale 011717003135839D, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato da VITTORIO PAULOMAGNO, nato/a a NAPOLI il 13/04/1963.

PREMESSO

- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- che il D.M. 3 novembre 1999, n.509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92", sottoscritto il 24 gennaio 2013 - che stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;
- la delibera del Senato Accademico del 26 settembre 2017, Rep. N. 156/2017 con cui è stato approvato lo schema di convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento





curriculare con relativa modulistica, demandando al Rettore la sottoscrizione delle convenzioni quadro per tirocini curriculari che risultano conformi allo stesso;

- il presente atto è rispondente allo schema di convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento curriculare approvato dal Senato Accademico con delibera del 26 settembre 2017, rep.N.156/2017;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, studenti universitari in tirocinio di formazione ed orientamento, rientrante nelle attività formative previste dai vigenti Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio dell'Ateneo, su proposta del Soggetto Promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità dell'azienda/ente di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. L'attività di tirocinio è prevista quale attività formativa del Corso di Studio di appartenenza del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto Ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze delle attività formative del tirocinante. Inoltre, al termine del tirocinio, il soggetto ospitante renderà al soggetto promotore un documento di valutazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.



3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:
- a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
 - c. la sede di svolgimento e il settore di attività;
 - d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso o in alternativa lo svolgimento in *modalità a distanza*;
 - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - f. l'eventuale entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

L'inizio del tirocinio avverrà solo dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- informare ricorrentemente il tutor accademico in merito all'esperienza di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e concordando con loro eventuali variazioni –da formalizzare- sul periodo di svolgimento/sede delle attività;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto



ottiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;

- compilare il libretto diario delle attività svolte consegnato al tirocinante stesso dall'Università.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85 e ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto Ospitante.

Articolo 5

Il Soggetto Ospitante si impegna:

1. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
2. ad ottemperare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto Ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente *ivi inclusi quelli per emergenza COVID-19*;
3. a segnalare, in caso di incidente, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto promotore) e al Soggetto Promotore;
4. a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore il mancato regolare svolgimento del



progetto;

5. ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Ciascuna delle parti può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, le parti indicano il foro territorialmente competente per l'Università degli Studi di Salerno.

Articolo 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Articolo 9



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente convenzione è firmata digitalmente dalle Parti.

Università degli Studi di Salerno

Il Rettore Firmato digitalmente da: Vincenzo Loia
Data: 17/01/2022 09:57:01

Prof. Vincenzo Loia



Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 27/10/2021 16:28:42



UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CURRICULARI

AI SENSI DELLA LEGGE 24/06/1997, N° 196 (Art. 18)
 E DEL D.I. 25/03/1998, N° 142

La presente convenzione regola i rapporti tra:

Il DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA (C.F. 80003670504 - Lungarno Pacinotti 43) - (La Sapienza - Via Curtatone e Montanara, 15 - 56126 PISA (PI)) nella persona del Direttore, Prof. Francesco Dal Canto, nato a Livorno (LI) il 18-10-1969 di seguito denominato "soggetto promotore";
 e

Carlomagno Law Firm (C.F. CRLVTR63D13F839D, P.I. 06297590637, via miguel cervantes de saavedra 52 - 80133 Napoli (NA)), nella persona del legale rappresentante: Vittorio Carlomagno, nato a napoli (NA) il 13-04-1963, d'ora in avanti denominato "soggetto ospitante"

concernenti i tirocini formativi e di orientamento curriculari, d'ora in avanti denominati "tirocini", svolti da studenti dei corsi di studio afferenti al predetto Dipartimento.

PREMESSO CHE

- 1) sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell'Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- 2) i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 3) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 4) il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Finalità

Il tirocinio curriculare (d'ora innanzi denominato "tirocinio"), concordato dall'Azienda/Ente pubblico (d'ora innanzi "soggetto ospitante") con il DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (d'ora innanzi "soggetto promotore"), avrà come oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra ente promotore ed ente ospitante.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.

ARTICOLO 2

Durata del tirocinio

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24.

Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

ARTICOLO 3

Ruolo dei tutor e Progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante.

Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra l'università e la soggetto ospitante.

Il tutor dell'azienda/ente è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c) i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell'azienda/ente ospitante;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;
- e) gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 4

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico - organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;

- g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del Dipartimento interessato;

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5 **Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore;
- d) segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Promotore.
- e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
- f) segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- g) segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio
- i) comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale;

ARTICOLO 6 **Obblighi del soggetto promotore**

Spetta al soggetto promotore:

- a) nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
- b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa.

ARTICOLO 7 **Coperture assicurative e comunicazioni**

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi e gli infortuni in base alle polizze attivate dall'Università di Pisa. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto ospitante deve dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante, come precisato nell'art. 5 lett. d).

Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 8 **Limiti numerici dei tirocinanti**

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 9
Durata e risoluzione convenzione

La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dalla data di stipula sotto indicata con rinnovo tacito, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) cambiamento della ragione sociale del soggetto ospitante;
- b) l'uso da parte del soggetto ospitante del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
- c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ARTICOLO 10
Bollo e registrazione

Le spese di bollo sono a carico del soggetto ospitante.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

ARTICOLO 11
Norma finale

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Data 24/02/2022

Per l'Azienda/Ente

Per il DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
dell'Università di Pisa
Timbro e Firma



Firmato digitalmente da:

Prof. Francesco Dal Canto

Direttore del Dipartimento

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 24/02/2022 17:22:30



CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Frati

E

Il/La Carlomagno Law Firm, con sede legale in NAPOLI (NA), via via Miguel Cervantes De Saavedra 52, Codice fiscale IT06297590637, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Vittorio, ruolo Carlomagno

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. a) della L. 196/1997 le università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti tirocini curriculari ai sensi della normativa vigente;
- che l'Università di Siena, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini;
- che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa vigente, Carlomagno Law Firm (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Siena.
2. Il tirocinio si svolge secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 2 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di almeno due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore provvede direttamente ad assicurare lo studente in tirocinio contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.
2. Il soggetto promotore fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008, accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).
3. Il soggetto promotore nomina per ogni tirocinante un tutor universitario, docente dell'Università di Siena, responsabile didattico-organizzativo delle attività previste nel progetto, che è tenuto a seguire e verificare l'attività di formazione e orientamento.

4. Il nominativo del tutor universitario è indicato all'interno del progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor aziendale responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro secondo la normativa vigente. Il nominativo del tutor aziendale è indicato nel progetto formativo.
2. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
3. Il soggetto ospitante può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda, in riferimento alla normativa vigente e in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998.
4. Il soggetto ospitante eroga inoltre la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008; accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012 s.m.i.), sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio
 - partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico- organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo
 - in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore
 - richiedere al soggetto ospitante la relazione finale sull'attività svolta, da redigere in base alla documentazione eventualmente prevista dal corso di studi.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio. Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dal progetto formativo e non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte del tirocinante.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 – Progetto Formativo

1. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto d'intesa tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor universitario e aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 7 - Rimborso spese

1. Il soggetto ospitante può eventualmente corrispondere un rimborso spese al tirocinante.
2. L'eventuale rimborso è facoltativo; l'entità e la periodicità sono indicate all'interno del progetto formativo.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Ciascuna delle parti, in qualità di titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e in conformità a tutto quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. 196/2003.
2. I dati personali vengono trattati da ciascuna delle Parti al solo fine di gestire ed eseguire i rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione, con l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 Regolamento UE;
3. Ove necessario, il soggetto ospitante, quale titolare del trattamento, potrà designare il tirocinante quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Il designato-incaricato al trattamento agirà secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità accedendo solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa, osservando diligentemente le istruzioni impartite;
4. Nel caso in cui si rendesse necessario il trasferimento dei dati in un Paese terzo all'UE il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel "Paese terzo" di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti;
5. Per la parte Università: Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore; l'informativa dettagliata è pubblicata nel Portale di Ateneo – sezione privacy <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>
6. Con la sottoscrizione del presente contratto, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, le disposizioni normative relative al trattamento dati (in particolare Regolamento UE 2016/679 e ex d.lgs. 196/2003) e di aver attivato quanto necessario per garantire il corretto trattamento dei dati. Conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Art. 9 - Imposta di bollo

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico del soggetto ospitante.

Art. 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Siena, 18.2.22

Università di Siena

Il Rettore
FRANCESCO FRATI

Firma e timbro dell'azienda/ente



Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 23/02/2022 10:58:50



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

(UCS del 15/02/2022)

TRA

L'Università del Salento, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Fabio Pollice nato a Napoli (NA) il 23-11-1966, P.I. 00646640755, C.F. 80008870752 domiciliato per la carica di Rettore presso la sede dell'Università del Salento, Piazzetta Tancredi n.7 - 73100 Lecce, autorizzato alla stipula di Convenzioni per il tirocinio e la formazione e, nello specifico, alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Senato Accademico n.190 del 16/07/1998, come modificato con DR n.32 del 24/11/1998, con D.R. 511 del 06/03/07 e successivamente con delibera del SA n. 19 del 28/01/2014 e del CdA n. 20 del 10/02/2014

E

Carlomagno Law Firm con sede sociale in NAPOLI (NA) cap 80100 alla via via Miguel Cervantes De Saavedra 52, d'ora in poi chiamato 'soggetto ospitante', Partita IVA 06297590637 Legale rappresentante VITTORIO CARLOMAGNO nato a NAPOLI (NA) in data 13/04/1963 e residente in NAPOLI (NA) alla via VIA ALESSANDRO MANZONI n 26/G

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi le Università richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio curriculare su proposta dell'Università del Salento e ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.M. 25/03/1998 n.142.

ART. 2

1. Il tirocinio curriculare ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la Responsabilità Civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il

soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

La presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del tirocinio, debitamente documentate.

ART. 6

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali ") e del Regolamento UE 2016/679, gli Enti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Li, 17/02/2022

L'Azienda CARLOMAGNO LAW-FIRM
IL LEGALE RAPPRESENTANTE


(.....)

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 17/02/2022 12:21:34

Li,.....

"L'Università del Salento"
"Il Rettore"
(Prof. Fabio Pollice)

Il Delegato del Rettore al Job Placement
Prof. Amedeo Maizza





Università degli Studi del Sannio

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

il Prof. Gerardo Canfora nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/08/1963, il quale interviene al presente atto nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, avente sede legale alla Piazza Guerrazzi n. 1 Benevento, ove domicilia per la carica, P. IVA 01114010620, d'ora in poi denominata Università,

E

Il/La Prof. Vittorio Carlomagno, nato/a a Napoli,
il 13/04/1963, il quale/la quale interviene nella qualità di Rappresentante Legale dell'Azienda Carlomagno Law Firm,
avente sede legale in Napoli, alla via Miguel Cervantes De Saavedra n° 52,
domiciliato per la carica, P.IVA 06297590637, Indirizzo vittorio.carlomagno@odcecnapoli.it PEC
d'ora in poi denominato soggetto ospitante,

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università degli studi del Sannio può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in aziende a beneficio di studenti universitari che frequentano corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master universitari e di perfezionamento, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e del Decreto Ministeriale Lavoro 25.03.1998 n. 142;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

Art. 2

1. II tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare. Ogni altra variazione (proroga, sospensione o interruzione) dovrà essere anticipatamente comunicata al soggetto promotore.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione del D.Lgs. del 09/04/2008, n. 81;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. I tirocini curricolari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

4. Il soggetto ospitante provvede a:

- a) garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D.lgs 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di contrasto dell'emergenza epidemologica da COVID 19;
- b) integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno dalla mansione, ma potenzialmente presenti;
- c) informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura.

Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per l'azienda oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli autonomamente decisi da una delle parti della presente Convenzione, previa comunicazione all'altro soggetto interessato.

Art. 6

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 7

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno o PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini avviati.

Art. 8

Le Parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.

Art. 9

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Benevento in via esclusiva.

Lì,

Università degli Studi del Sannio

IL SOGGETTO OSPITANTE

Firmato digitalmente da: CANFORA GERARDO
Data: 16/12/2021 12:51:10



CARLOMAGNO LAW FIRM

AVVOCATI - DOTTORI COMMERCIALISTI - COMUNICATORI D'IMPRESA

MILANO - ROMA - NAPOLI

Via M. Cervantes de Saavedra, 52

80133 Napoli • info@carlomagnolawfirm.it

www.carlomagnolawfirm.it

Tel. + 06 4282 8753 • Fax + 06 233201721

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 16/12/2021 09:53:39

Rep N.
Prot N.
Del

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

L'Università degli Studi di Padova (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **Andrea Berti**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

Carlomagno Law Firm, con sede legale in Via Miguel Cervantes De Saavedra 52, C.A.P 80133, Napoli (NA), CF CRLVTR63D13F839D, p.MA n. 06297590637, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal dott. Vittorio Carlomagno, nato a Napoli, il 13/04/1963, in qualità di rappresentante legale

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si **conviene** quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta **dell'Università degli Studi di Padova**

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - o il nominativo del tirocinante;
 - o i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - o obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - o le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - o gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti nello

svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

5. rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dall'Ufficio Career Service.

Art.5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

1. Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
2. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
3. Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art.6

- Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
- I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

La presente Convenzione sarà registrata a taxa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Luogo e data NAPOLI 16/4/2024

(Per il soggetto Ospitante)

Il rappresentante legale o suo delegato



(Per il soggetto Promotore)

Il Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese (Dott. Andrea Berti)

[timbro e firma]

Prot. n. 005637/2021
del 29/11/2021

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO CURRICULARE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Telematica UNIVERSITAS MERCATORUM, nel seguito denominata anche Ente promotore, 10 P. IVA 09106101000, con sede in Roma, Piazza Matteo 10, 00186, rappresentato da Patrizia Tanzilli nata a Formia (LT) il 11/03/1966 C.F. TLZPRZ66C51D708M (che riceve i poteri per la stipula delle Convenzioni di Stage e Tirocinio con PROVVEDIMENTO N.5 DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DOTT. DANILO IERVOLINO DEL GIORNO 23 FEBBRAIO 2017).

E

Carlomagno Law Firm con sede legale a Napoli
In via Miguel Cervantes De Saavedra, 52
P. IVA 06297590637
C.F. CRLVTR63D13F839D

d'ora in poi denominato ente ospitante, rappresentato da Vittorio Carlomagno nato a Napoli e domiciliato per la carica a Napoli in via Miguel Cervantes De Saavedra, 52

PREMESSO

- Che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 196 del. 24/06/1997, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;



- che il Decreto del Ministero del Lavoro 11. 142 del 25/03/1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipula di apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22/10/2004, all'art. 10 comma 5, lettera e) annovera nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto presso l'ente ospitante da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento, e laureati dell'Ateneo.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- o il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- o obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;



- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio e gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

Art. 5

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento, di cui al precedente art. 3.

L'Università si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Ente ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor dell'Ente ospitante e dal tutor dell'Università;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.



Art. 6

Ogni tirocinante garantisce il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del loro trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n.679 del 2016.

In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'Ente ospitante o di cui l'Università e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere

considerate riservate. E' fatto divieto all'Università ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

Art. 8

L'Ente ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione;
- ad osservare le prescrizioni dettate dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti e ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Al termine del tirocinio l'Ente ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio. Nel caso di tirocini svolti da studenti con valore sostitutivo di un esame, l'Ente ospitante compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università



Art.9

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Le Parti stipulanti si impegnano a verificare la possibilità di accedere a specifici finanziamenti per garantire la copertura delle spese di trasferimento e di mantenimento degli studenti durante il periodo di stage.

Art.10

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di un anno. Si intende rinnovata tacitamente di anno in anno e il mancato rinnovo deve avvenire con comunicazione scritta almeno 3 mesi prima.

Art.11

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e relativi aggiornamenti.

Roma, li 29/11/2021...

Per l'Ente Promotore

Patrizia Tanzilli

Direttrice Generale dell'Ateneo

Università Telematica *Universitas Mercatorum*

IL DIRETTORE D' ATENEO
Patrizia Tanzilli
Università Telematica
UNIVERSITAS MERCATORUM
D.M. 10 maggio 2006 - G.U. n. 134 del 12 giugno 2006

Per l'Ente Ospitante
(firma e timbro)

CARLOMAGNO LAW FIRM
AVVOCATI - DOTTORI COMMERCIALISTI - COMUNICATORI D'IMPRESA
MILANO - ROMA - NAPOLI
Via M. Cervantes de Saavedra, 52
80133 Napoli - info@carlomagnolawfirm.it
www.carlomagnolawfirm.it
Tel. +06 4282 8753 • Fax +06 233201721

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di: Dott. ssa Daniela Taccone (TCCDNL62B61H501U) in qualità di: Dirigente Area Formazione e Dottorato (d'ora innanzi Università)

E

Carlomagno Law Firm:

con sede legale in Via Miguel Cervantes de Saavedra, 52 CAP (80133)Città Napoli Prov.: Na Partita Iva: 06297590637 nella persona del Rappresentante Legale Vittorio Carlomagno : CRLVTR63D13F839D (d'ora innanzi Soggetto ospitante)

PREMESSO CHE

a) ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997 e successivo D.M. n.142/1998, le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico; b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa; c) il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d'ora in poi Regolamento) attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione. Con la stipula della presente convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere studenti dell'Università per

lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.

Art. 2 - Finalità. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro.

Art. 3 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata.

L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicativo tirocini, che ne esplicita i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall'Università. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente. Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione predisposto dall'Università.

Art. 4 - Registro presenze. Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta.

Art. 5 - Obblighi assicurativi. I tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. In caso di

infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute degli studenti tirocinanti. Il

Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel programma di tirocinio.

Art. 7 - Risultati dell'attività. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 9 - Durata. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.


Art. 10 - Controversie. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollatura sono a carico del soggetto ospitante. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Università

Dott. ssa Daniela Taccone

Dirigente Aea Formazione e Dottorato



Per il Soggetto ospitante

**CARLOMAGNO LAW FIRM**
AVVOCATI - DOTTORI COMMERCIALISTI - COMUNICATORI D'IMPRESA
MILANO - ROMA - NAPOLI
Via M. Cervantes de Saavedra, 52
80133 Napoli - info@carlomagnolawfirm.it
(Il Rappresentante legale o suo Delegato)
Tel. + 06 4282 8753 • Fax + 06 233201721



Università degli Studi di Napoli Federico II

Convenzione di tirocinio curriculare

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita I.V.A. n. 00876220633, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito,

E

Carlomagno Law Firm _____,

Partita I.V.A. n. 06297590637, con sede legale in
Napoli provincia NA Via Miguel Cervantes De Saavedra N° 52 CAP
80133 d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato da
Vittorio Carlomagno residente per la carica in ⁽¹⁾ Napoli Via
Miguel Cervantes De Saavedra, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge n.196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n.142 del 25 marzo 1998;

VISTO l'art. 10 del D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere

¹ Sede aziendale.

presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, sottoscritto per l'Università dal tutore universitario, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
3. I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio lo **studente** è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
- c. mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d. compilare, ove previsto, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Articolo 5

Il **Soggetto Promotore** provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- a. sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, **laddove necessaria e prevista** (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- b. informare e formare i tirocinanti sui **Fattori di rischio** connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L. 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
- c. fornire idonei DPI.

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a. garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione anche mediante la compilazione dell'ALL I in caso di Azienda/Ente o ALL II in caso di ONLUS/NO PROFIT, senza dipendenti;
- b. garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08;
- c. informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- d. integrare, se necessario, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenza;

- e. integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- f. integrare, se necessario, il protocollo sanitario adottato sottoponendo il tirocinante a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- g. informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- h. verificare il possesso dei DPI e fornire ai tirocinanti quelli aggiuntivi DPI nel caso di esposizione a rischi specifici associati alla mansione.

In tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

A rilasciare al tirocinante, ove, richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Si precisa, infine, che in caso di **soggetto pubblico** la sottoscrizione della convenzione attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza. Non risulta pertanto necessaria la compilazione della autodichiarazione di cui agli allegati citati al punto a.

Articolo 6

Il docente che richiede l'attivazione della convenzione, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore, provvede a:

- a. fornire, al soggetto ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela del tirocinante);
- b. accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (ALL. I o ALL. II a seconda che sia Ente/Azienda o ONLUS/NO PROFIT);
- c. compilare l'autodichiarazione allegata (All. II) in qualità di Tutor/RADRL in assenza di compilazione dell'ALL. I da parte del soggetto ospitante al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste durante il tirocinio;
- d. programmare la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti laddove prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- e. accertarsi del possesso di idonei DPI.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 8

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 9

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal GDPR n. 679/2016.

In relazione ai trattamenti di seguito specificati le parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti si ritengono titolari autonomi del trattamento ed entrambe assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Il soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività di formazione e di orientamento presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" relativamente ai dati che saranno trattati per le finalità del tirocinio, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla

protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare ma la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 11

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.
2. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.
3. Per l'anno 2021, l'art. 10-bis della legge 21/05/2021, n. 69 dispone per i tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196, l'esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo.

La presente convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tasa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Lì 15/12/2021

Firma e Timbro Soggetto Promotore
IL RETTORE
Matteo Lorito

Firmato digitalmente da

Matteo LORITO

CN = LORITO Matteo
O = Università degli Studi di Napoli
Federico II
C = IT

Firma e Timbro Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale



Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 15/12/2021 08:57:48

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale:

Carlomagno Law Firm

Sede legale: Via Miguel Cervantes De Saavedra _____ n° 52 _____

CAP 80133 _____ Città Napoli _____ Prov. NA _____ Telefono _____ 0642828753 _____

Email info@carlomag nolawfirm.it PEC _____ vittorio.carlomagno@odcecnapoli.it _____

Altre sedi _____ **Milano- Roma- Napoli** _____

Recapito Corrispondenza:

Via Miguel Cervantes De Saavedra _____ CAP 80133 _____ Città Napoli _____

Settore di attività:

- Studi Professionali Imprese Pubblica Amministrazione
 Enti del terzo settore Enti senza scopo di lucro Altro _____

Partita IVA | 0 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 |

Legale Rappresentante

Cognome Carlomagno Nome Vittorio

Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Valeria Zunino

Funzione Aziendale responsabile convenzioni

Telefono 0642828753 _____ Email valeria.zunino@carlomag nolawfirm.it

Dimensione organico:
(barrare la casella)

N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
<input checked="" type="checkbox"/> Da 1 a 5 unità	1
<input type="checkbox"/> Da 6 a 19 unità	2
<input type="checkbox"/> Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità

Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: tirocini.studenti@unina.it; PEC tirocini.studenti@pec.unina.it

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE.

Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato in base alle disposizioni previste dall'ar.49 del Regolamento UE 2016/679.

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 15/12/2021 08:58:11

Firma e Timbro
CARLOMAGNO LAW FIRM
AVVOCATI - DOTTORI COMMERCIALISTI - COMUNICATORI D'IMPRESA
MILANO - ROMA - NAPOLI
Via M. Cervantes de Saavedra, 52
80133 Napoli • info@carlomag nolawfirm.it
www.carlomag nolawfirm.it
Tel. + 06 4282 8753 • Fax + 06 233201721

ALL. I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ITALIA
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a Vittorio Carlomagno residente a Napoli (NA) in via Alessandro Manzoni n° 26/G

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di rappresentante legale _____ del **sogetto ospitante**,

DICHIARA

- ✓ Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29); oppure di aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012;
- ✓ Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All.IV);
- ✓ Di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett. b e art. 34, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett. a; artt. 47, 48, 49 e 50);
- ✓ Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza (D. Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D. Lgs. 81/08);
- ✓ Di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D. Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D. Lgs. 17/10);
- ✓ Di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D. Lgs 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425);
- ✓ Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D. Lgs 81/08: artt. 43-46; DM 10/03/1998; DPR 151/11) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Data 15/12/2021

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 15/12/2021 08:58:36

Firma e timbro del **sogetto ospitante**
**CARLOMAGNO LAW FIRM**
CONSIGLIERI COMMERCIALISTI COMUNICATORI D'IMPRESA
MILANO - ROMA - NAPOLI
Via M. Cervantes de Saavedra, 52
80133 Napoli • info@carlomagnolawfirm.it
www.carlomagnolawfirm.it
Tel. +06 4282 8753 • Fax +06 233201721

ALL. II
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____
residente a _____ (_____) in via _____ n° _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di **docente richiedente l'attivazione della convenzione/RADRL di riferimento, o responsabile Onlus/No Profit***, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore

DICHIARA

Di aver visionato lo stato dei luoghi nei quali è previsto lo svolgimento delle attività osservazionali in convenzione per i tirocinanti e che gli stessi presentano caratteristiche idonee, in materia di sicurezza, per accogliere tirocinanti universitari e/o per consentire lo svolgimento delle attività previste.

Data

Firma

Docente richiedente l'attivazione della convenzione*

RADRL di riferimento*

Responsabile Onlus/No Profit*

* Cancellare quanto non di interesse

PROPOSTA DI CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 7.05.2018, n. 6286)

IL SOGGETTO PROMOTORE

l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, con sede legale in Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1, Milano, CAP 20126, Codice fiscale/Partita IVA: 12621570154, rappresentato dalla Rettrice Prof.ssa GIOVANNA IANNANTUONI, nata il 09/02/1970 a Lucera (FG)

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

PROPONE la stipula della seguente convenzione

ARTICOLO 1 – Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore **Università degli Studi di MILANO-BICOCCA**.

ARTICOLO 2 – Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

ARTICOLO 3 – Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 – Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà

effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 – Indennità di partecipazione

1. Nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione, pur rimanendo a discrezione del soggetto ospitante la possibilità di una sua eventuale corresponsione.

2. Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione, ove stabilita.

ARTICOLO 6 – Garanzie assicurative

1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica;

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

- rischio intrinseco aziendale.

2. Resta intesa la disponibilità dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca a concordare con il soggetto ospitante, che dovrà garantire il contestuale accesso ai relativi atti, la presa in carico della formazione generale. Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università (servizio.prevenzione@unimib.it).

ARTICOLO 8 – Durata della Convenzione

1. La Convenzione ha validità di due anni decorrenti dalla stipula, rinnovabili tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9 – Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10 – Imposta di bollo

1. La presente convenzione, conclusa mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti, è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Il soggetto ospitante, solo nel caso faccia richiesta di sottoscrizione a cura di entrambe le parti, dovrà corrispondere l'imposta di bollo (salvo esenzioni da comunicare).

2. L'obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d'uso.

ARTICOLO 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di **titolare autonomo per i dati di propria competenza***, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

4. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte dai soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con i mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi e a personale non autorizzato.

**Nel caso i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative configurassero:*

a) **una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti**

b) **una titolarità e una responsabilità esterna**

si prega di informare l'Ufficio Stage e Tirocini all'indirizzo e-mail stage@unimib.it

Nel caso a) i rapporti saranno regolati con un addendum alla presente convenzione, nel caso b) i rapporti saranno regolati con una nomina integrativa della presente convenzione

ARTICOLO 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Milano, 1 ottobre 2019

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

La Rettrice Prof.ssa GIOVANNA IANNANTUONI

Il documento originale firmato dalla Magnifica Rettrice è depositato agli atti. Il presente documento non è soggetto ad apposizione di imposta di bollo

Alla Magnifica Rettrice

dell'Università di Milano-Bicocca

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1

20126 Milano

c.a. Ufficio Stage, Tirocini ed Esami di Stato

Atto di formalizzazione dell'adesione di Carlomagno Law Firm (Soggetto Ospitante) alla convenzione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini curricolare

Il sottoscritto DOTTOR VITTORIO CARLOMAGNO nato il 13/04/1963 a Napoli (NA) in qualità di legale rappresentante (o suo delegato) dell'ente Carlomagno Law Firm, Codice fiscale/Partita IVA 06297590637 con sede legale in Via Miguel Cervantes 52, Comune Napoli (NA), CAP 80133, accetta integralmente le condizioni poste dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella proposta di convenzione allegata ed esprime la volontà dell'Ente di assumersi gli impegni da esse derivanti.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il sottoscritto dichiara altresì che l'ente Carlomagno Law Firm, per quanto di competenza, rispetta i requisiti i vincoli, e gli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Distinti saluti

Luogo, data stipula NAPOLI 26/09/2022


Carlomagno Law Firm

Il Rappresentante legale (o suo delegato)

DOTTOR VITTORIO CARLOMAGNO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



SETTORE TIROCINI E MERCATO DEL LAVORO

Mail: tirocini_mercatolavoro@unimol.it

PEC: amministrazione@cert.unimol.it

Recapiti: 0874-404441

Carlomagno Law Firm

Via Miguel Cervantes de Saveedra, 52

80133 NAPOLI

Si trasmette, in allegato, la Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento debitamente sottoscritta dal Magnifico Rettore di questo Ateneo Prof. Luca Brunese.

Si precisa che la convenzione è stata registrata il giorno 24/02/2022 alla posizione n.153 del Repertorio di Ateneo e che una copia della pratica è custodita presso l'ufficio scrivente.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE

F.to dott. Giuseppe Lanza

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

l'Università Telematica Pegaso s.r.l., con sede in Napoli alla Piazza Trieste e Trento, 48 C.F. e iscr. Reg. Imprese di Napoli N. 05411471211 - istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA, d'ora in poi denominata "Università"

L'AZIENDA: PARU MAGNO LAW FIRM E
Con sede legale in Via CERVANTES 52 n° 52
Cap 80133 Città NAPOLI Prov. (NA)
P.IVA/C.F. 0162971590639
Legalmente rappresentata da: VITTORIO PARUMAGNO
Nato a NAPOLI Prov. (NA) il 13/10/1963
C.F. 212417159063951318395,
in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE

PREMESSO CHE

- il sistema educativo ed il sistema produttivo convergono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti sopra richiamati possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti a beneficio degli studenti.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

- Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dell'Università Telematica Pegaso.
- Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo, anche al fine di agevolare le scelte professionali, così come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente.

Art. 2 - Modalità

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- Ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione concorda con il tutor un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (Divisioni - Laboratori - Servizi ecc.) presso cui si svolge il tirocinio.
- I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

- e. Nel Progetto è indicato il nominativo del tirocinante e del tutor dell'Ente/Azienda incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto, certificando le presenze del tirocinante alle attività di tirocinio mediante un apposito registro "Report ore di tirocinio", che sarà reso disponibile al corsista in piattaforma.

Art. 3 – Impegni dell'Università

- a. L'Università si impegna a garantire che il tirocinante, qualora non sia dipendente dell'Azienda o svolga il tirocinio non in orario di lavoro, usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Azienda ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
- b. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previste dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
- c. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono specificatamente comunicate all'Azienda ospitante con separata comunicazione.
- d. L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
 - Rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Azienda ospitante;
 - Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
 - Richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
 - Redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 4 – Impegni dell'Azienda ospitante

- a. L'Azienda ospitante si impegna a:
- Rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
 - Trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto ed il raggiungimento degli obiettivi;
 - Segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.
- b. Al termine del tirocinio l'Azienda rilascia al tirocinante una certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.
- c. Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, l'Azienda compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università.

Art. 5 – Oneri finanziari

- a. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Azienda e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 6 – Durata della convenzione

- a. La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di tre anni e s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R o mezzo PEC, con preavviso di almeno 3 mesi.
- b. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

Art. 7 – Disposizioni finali

- a. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/72.

- b. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ li _____

Università Telematica Pegaso
Il Presidente
Università Telematica Pegaso S.r.l.
Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132, Napoli
Dott. Danilo Iervolino
C.F. 05411471211 Partita IVA 09305451214
Il Presidente Dott. Danilo Iervolino

L'Azienda convenzionata
CARLOMAGNO LAW FIRM
AVVOCATI - DOTTORI COMMERCIALISTI - COMUNICATORI D'IMPRESA
MILANO - ROMA - NAPOLI
Tel. +39 06 4282 8753 • +39 081 18779820
Email: carlomagnolawfirm@gmail.com

ALLEGATO A - MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Per la realizzazione di quanto previsto dalla Convenzione:

1. L'Università Telematica Pegaso si impegna a:
 - > Diffondere e promuovere i contenuti della Convenzione presso le sue strutture;
 - > Fornire supporti e consulenza agli studenti interessati alla realizzazione dei tirocini;
 - > Diffondere le offerte di tirocinio agli studenti che, per indirizzo di studi, meglio rispondono ai requisiti indicati nelle offerte pervenute;
 - > Raccogliere e trasmettere all'Azienda convenzionata i nominativi degli studenti che meglio rispondono ai requisiti indicati nelle offerte pervenute al fine di facilitare il loro inserimento in tirocinio;
 - > Mettere a disposizione dell'Azienda convenzionata tutti gli strumenti, anche telematici, di raccolta dei curricula di laureandi e laureati dell'Università per consentire la selezione di profili aderenti alle esigenze dell'Ente associata.
2. L'Azienda convenzionata si impegna a:
 - > Ospitare per lo svolgimento del tirocinio, studenti e laureati dell'Università Telematica Pegaso;
 - > Trasmettere alla Direzione amministrativa dell'Università Telematica Pegaso le offerte di tirocinio o stage.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ li _____

Per l'Università Telematica Pegaso

Università Telematica Pegaso S.r.l.
Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132, Napoli
C.F. 05411471211 Partita IVA 09305451214
Il Presidente Dott. Danilo Iervolino

Per l'Azienda convenzionata
CARLOMAGNO LAW FIRM
AVVOCATI - DOTTORI COMMERCIALISTI - COMUNICATORI D'IMPRESA
MILANO - ROMA - NAPOLI
Tel. +39 06 4282 8753 • +39 081 18779820
Email: carlomagnolawfirm@gmail.com



Atto di convenzione

Per la realizzazione di attività di TIROCINIO.

Tra l'**Istituto Universitario della Mediazione Academy School, S.S.M.L.** con sede legale in Napoli, Piazza Nicola Amore 6, rappresentato da ORSOLA MARIA CERBONE in qualità di legale rappresentante, di seguito indicato come soggetto promotore

E

Carlomagno Law Firm, con sede legale in Napoli, via Miguel Cervantes de Saavedra 52, Codice fiscale CRLVTR63D13F839D, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato da Avv. Dott. Vittorio Carlomagno nato a Napoli il 13.04.1963

Premesso che

IUM Academy School è SCUOLA SUPERIORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA autorizzata MIUR, con decreto del 21/01/2009, ad istituire e attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici, di durata triennale, e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica", di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000. Ai sensi del D. M. 26/7/2007 la classe di laurea è in "Mediazione Linguistica".

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Attività di tirocinio

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, studenti universitari in tirocinio di formazione ed orientamento, rientrante nelle attività formative previste dal piano di studi, su proposta del Soggetto Promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità dell'azienda/ente di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.

Art. 3

(Finalità, tipologia e modalità del tirocinio)

L'attività di tirocinio ha l'obiettivo:

- di arricchire le conoscenze e le abilità acquisite durante il percorso formativo svolto;
 - sviluppare le competenze tecnico-professionali del tirocinante acquisite nel percorso di studi;
 - agevolare le scelte sia di studio che professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- La calendarizzazione dell'intero percorso sarà definita di concerto con il soggetto ospitante.





**Art. 4
(Partecipanti)**

L'attività di tirocinio realizzata presso il soggetto ospitante prevede il coinvolgimento dei tirocinanti di volta in volta indicati.

**Art. 5
(Referente aziendale)**

Il soggetto ospitante nominerà per ogni tirocinio un tutor responsabile dell'inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta il periodo di tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutore interno, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato dei requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

**Art. 6
(Diritti e obblighi delle parti)**

Il soggetto promotore si impegna a:

- fornire, per ciascun tirocinante una scheda sintetica relativa a propensioni, attitudini e competenze;
- trasmettere il calendario dell'attività da condividere con il soggetto ospitante;
- trasmettere tutte le informazioni relative alla gestione delle attività di cui sopra almeno 15 giorni prima dell'inizio.

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
- ad ottemperare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto Ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- a segnalare, in caso di incidente, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto promotore) e al Soggetto Promotore;
- a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore il mancato regolare svolgimento del progetto;
- ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.
- mettere a disposizione la propria sede idonea per ospitare i tirocinanti;
- individuare un referente aziendale con adeguata qualifica professionale per l'intera durata dell'attività di stage che funga da interfaccia tra l'azienda, il soggetto attuatore e il tirocinante;
- seguire ed orientare il tirocinante coinvolgendolo nelle diverse attività aziendali previste.

Il tirocinante si impegna a:

- rispettare le norme di comportamento e di sicurezza vigenti presso la struttura ospitante;
- attenersi agli orari di entrata e di uscita e alle procedure legate all'attività di produzione dell'azienda ospitante;
- attenersi alle disposizioni aziendali in merito alle attività da svolgere e alle modalità lavorative/formative da seguire;





- partecipare attivamente alle attività aziendali per le quali è richiesto il coinvolgimento;
- tenere sempre un comportamento rispettoso e di cordialità nei confronti dei dipendenti e dei vertici aziendali della struttura ospitante;
- informare prontamente il soggetto attuatore, circa eventuali criticità emerse in corso d'opera durante lo svolgimento dell'attività presso la struttura ospitante.

Art. 7

(Rapporto tra soggetto ospitante e tirocinanti)

Tra il soggetto ospitante e il tirocinante ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro. Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85 e ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto Ospitante.

Articolo 8

(validità della convenzione)

La presente convenzione ha durata di 1 (un) anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle parti può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 9

(controversie e foro competente)

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le sottoscritte parti per motivi strettamente legati all'oggetto del presente atto, esse stabiliscono sin d'ora la competenza del foro di Napoli.

Articolo 10

(trattamento dati personali)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Letto approvato e sottoscritto.

Napoli,

SSML IUM Academy School

**CARLOMAGNO LAW FIRM**
AVVOCATI - DOTTORI COMMERCIALISTI - COMUNICATORI D'IMPRESA
MILANO
Carlomagno Law Firm
Via M. Cervantes de Saavedra, 52
80133 Napoli • info@carlomag nolawfirm.it
www.carlomag nolawfirm.it
Tel. + 06 4282 87530 Fax + 06 233201721





CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede legale nel Comune di Roma (Provincia di Roma) in Piazzale Aldo Moro, 5 (CF 80209930587), di seguito denominata "Università" rappresentata dalla Prof.ssa Antonella Polimeni, nata il 06/10/1962 a Roma, in qualità di Rettrice pro tempore ivi domiciliata per la carica

E

ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ITALIANI, con sede legale in NAPOLI (Provincia di NAPOLI) in VIA R. BRACCO 45, 80133 (c.f. 95035060631 / P.Iva 04534151214), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata da VITTORIO CARLOMAGNO nato a NAPOLI il 13/04/1963, in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica

Premesso che

- La Sapienza nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- Il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'università La Sapienza;
- I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curricolari, a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento di tirocini curricolari, ai sensi del Regolamento.

Art. 2

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.

I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si



rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, che, pur non allegato materialmente, sarà parte integrante del presente accordo. Il documento contiene:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor del "soggetto ospitante";
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- Le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.
- Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative.

Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini curricolari i tirocinanti sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.



Art. 8

La stipula della presente convenzione non autorizza i "soggetti ospitanti" a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).

L'Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell'azienda.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e potrà essere rinnovata espressamente.

Per Sapienza, la Rettrice
Prof.ssa Antonella Polimeni

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 27/10/2021 12:26:05

Per ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ITALIANI , il Rappresentante Legale VITTORIO CARLOMAGNO

ovvero, in caso di Delega/Procura allegata
il DELEGATO/PROCURATORE